

N. R.G. 2016/19866



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Seconda CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **19866/2016**

Il Giudice dott. Sofia Anfossi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/01/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... )

Il sig. ██████████ cittadino maliano della zona di Kayes, ha presentato alla Questura di Foggia domanda di protezione internazionale: nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per motivi di sicurezza personale dichiarando che suo nonno paterno faceva sacrifici umani; quando nacque il padre voleva sacrificarlo cosicché scappava dallo zio a Konna e di lì fuggiva poiché suo zio fu ucciso.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 13.10.2016 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria evidenziando che il motivo della partenza del ricorrente dal proprio Paese d'origine non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla legge in materia.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 26.01.2018 il difensore ha insistito come in ricorso ed in particolare per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che “in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che “La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

Come già evidenziato dalla Commissione il racconto del ricorrente è intriso di contraddizioni.

In ogni caso, anche a voler accedere alla versione dei fatti raccontata dall'istante, è evidente che appaiono sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e la Corte di Giustizia ha ricordato che “mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Al riguardo va ricordato che i più recenti rapporti delle organizzazioni internazionali evidenziano una mancanza di stabilizzazione della situazione politica del Mali, data dalla persistenza del conflitto armato interno, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace e che quindi in varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale (V. ultimo Rapporto Amnesty International) : malgrado le apparenze, il cessate il fuoco siglato a giugno 2013, infatti, è già stato rotto nel settembre successivo e attentati contro civili e operatori Onu impegnati nella stabilizzazione continuano ad essere compiuti dai



separatisti tuareg e dai fondamentalisti islamici. Il Governo risponde con dure rappresaglie ed è spesso accusato di violazione dei diritti umani.

In questa difficile e delicata situazione politica del Mali, si ritiene che, pur non integrando essa, nella zona di provenienza del ricorrente, la regione del Kayes, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di "un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del *fumus persecutionis* e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria." (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27- 10-2015, n. 21903).

Ritiene quindi il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d'origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggiai, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e il carattere straordinario delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso rendono equa la compensazione delle spese processuali.

#### P.Q.M.

Riconosce in capo al sig. ██████████, nato a Dampa Diarisso Kayes (Mali) in data ██████████ il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio;

liquida le competenze del difensore come da separato decreto.

Si comunichi.

Bari, 12 febbraio 2018

Il Giudice



dott. Sofia Anfossi

